Civile Ord. Sez. 1 Num. 25603 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: CAIAZZO ROSARIO
Data pubblicazione: 12/10/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso n. [redacted] proposto da:

[redacted], in persona del legale rappres. p.t. [redacted] elett.te domic. presso l'avv. [redacted] rappres. e difesi dall'avv. [redacted] con procura speciale in calce al ricorso;

RICORRENTI

CONTRO

[redacted] in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in [redacted] l'avv. [redacted] che la rappres. e difende, con procura speciale in calce al controricorso;

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza n. 1365/2014 emessa dalla Corte d'appello di Firenze, depositata il 2.9.2014;

udita la relazione del consigliere, dott. [redacted] nella camera di consiglio del 15 maggio 2018.

RILEVATO CHE

Il Tribunale di Pisa dichiarò il fallimento della [redacted] su ricorso della [redacted]; la società fallita e il suo amministratore, anche in proprio, proposero reclamo eccependo la nullità della notificazione del ricorso per fallimento.

La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione, rilevando che: non erano fondate le doglianze relative all'invalidità della notificazione dell'istanza di fallimento che, stante la chiusura della sede legale, fu eseguita correttamente a norma dell'art. 140 c.p.c. presso il recapito del legale rappresentante, in quanto l'ufficiale postale aveva reperito traccia positiva dell'abitazione del destinatario, dando atto della sua temporanea assenza.

In particolare, la Corte di merito ha argomentato che, ai fini del perfezionamento della notificazione a norma dell'art. 140 c.p.c., non occorre individuare la residenza anagrafica, ma è sufficiente qualunque abitazione del destinatario effettivamente riscontrata in concreto, come nella fattispecie, adducendo, a sostegno della motivazione, che anche per la notificazione della sentenza di fallimento era stata effettuata (da altro ufficiale postale) una medesima tipologia di notificazione. Tuttavia, la Corte ha precisato che, per il ricorso per fallimento, la relata non indicava la qualità del destinatario, sicché l'atto non poteva dirsi regolarmente notificato alla fallita, ma il reclamo era da intendere tempestivo in quanto proposto nel termine di 30 gg.

La [redacted] e [redacted] quale Presidente del c.d.a. della stessa società- hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Si è costituita la [redacted], con controricorso; quest'ultima ha depositato anche memoria.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo del ricorso è stata denunziata l'illegittimità e falsa applicazione della normativa in tema di notificazione dell'istanza di fallimento, lamentando che il ricorso era stato notificato presso la vecchia residenza del presidente del consiglio d'amministrazione della società fallita e che nessuna verifica di residenza era stata fatta consultando l'A.I.R.E.

Con il secondo motivo è stata denunziata l'illegittimità e falsa applicazione della normativa fallimentare in tema di notifica della sentenza di fallimento, avendo la Corte d'appello ritenuta valida la notificazione del ricorso ex art. 140 c.p.c. senza l'indicazione della qualità del destinatario.

Con il terzo motivo è stata dedotta l'illegittimità e la falsa applicazione della disciplina prefallimentare, data l'assenza del contraddittorio tra le parti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Con il quarto motivo è stata denunziata l'illegittimità e falsa applicazione della normativa prefallimentare stante l'assenza dei requisiti di legge per la dichiarazione di fallimento, anche considerando che la società ricorrente era debitrice limitatamente alla somma per la fornitura oggetto del ricorso per fallimento, peraltro mai avvenuta.

Preliminarmente, va disattesa l'istanza di cessazione della materia del contendere presentata dalla parte controricorrente, nella memoria depositata, sul presupposto che il Tribunale di Pisa ha dichiarato chiuso il fallimento per mancanza di attivo. Al riguardo, in tema di procedimento civile, la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, determinando il subentrare dello stesso fallito tornato *in bonis* al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura; tale principio peraltro, non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio ed al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. sicché non è consentito il deposito ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. di documenti attestanti la chiusura del fallimento (Cass., n. 8959/06).

Il ricorso è infondato.

I motivi primo e terzo, da esaminare congiuntamente poiché tra loro connessi, non hanno pregio.

I ricorrenti hanno lamentato di non aver ricevuto la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento, di cui ha acquisito informale notizia, eccependo la nullità della notificazione risultante eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c., anche in violazione dell'art. 145 c.p.c., senza l'indicazione della qualità del destinatario. In tema di notificazione, è consolidato l'orientamento, cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui qualora un soggetto, residente all'estero, abbia domicilio in Italia, non trova applicazione diretta l'art. 139 cod. proc. civ., che disciplina le notificazioni da eseguirsi a persone residenti, dimorate e domiciliate in Italia, ma, rivestendo le risultanze anagrafiche solo un valore presuntivo in relazione all'abituale effettiva dimora, accertabile con ogni mezzo anche contro tali risultanze, può ritenersi corretta, alla stregua di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

una interpretazione sistematica del menzionato articolo e dell'art. 142 cod. proc. civ., nonché del principio di effettività della notifica, la valorizzazione del suddetto domicilio quale collegamento rilevante del notificando con il luogo, sito in Italia, idoneo a far considerare valida la notifica ivi effettuatagli (Cass., n. 21896/2013).

E' stato altresì affermato che, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (Cass., n. 10170 /2016).

Nel caso concreto, la Corte d'appello ha ritenuto correttamente eseguita la notificazione della sentenza di fallimento a norma dell'art. 140 c.p.c. presso il recapito del legale rappresentante della società dichiarata fallita indicato nella visura camerale, ove si è recato l'ufficiale notificatore riscontrando traccia positiva dell'abitazione del destinatario costituita dalla presenza della cassetta postale a lui intestata e dando atto della temporanea assenza di quest'ultimo.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse perché la Corte di appello, ritenuta nulla la notifica della sentenza, ha valutato tempestivo il reclamo.

Il quarto motivo è inammissibile in quanto fondato su generiche censure sull'insolvenza e sulla soglia di fallibilità, tendendo dunque al riesame del merito dei fatti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7200,00 per compensi, oltre euro 200,00, la maggiorazione del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1*quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2018.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 12 OTT. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone

Corte di Cassazione - copia non ufficiale